



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc. 13.24.1/2019

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA
VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Società Cellina Energy S.r.l.
cellina@pec.edison.it
asece@pec.edison.it

Oggetto [ID: 8745] Comune di Barcis (PN) “Realizzazione del nuovo scarico di superficie ausiliario in sponda sinistra della Diga di Barcis sul torrente Cellina”.

Procedimento riferito all'art. 23 del D.lgs. 152/2006

Proponente: Cellina Energy S.r.l.

Parere

Epc

Al Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili - Direzione Generale per le
Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche
dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli
Venezia Giulia
sabap-fvg@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della
DG ABAP
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico della DG ABAP
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo
sostenibile
ambiente@certregione.fvg.it

Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio
territorio@certregione.fvg.it

Servizio biodiversità
biodiversita@certregione.fvg.it

Alla Provincia di Pordenone
prov.pn@cert.provincia.pn.it

Al Comune di Barcis
comune.barcis@certgov.fvg.it

Al Parco delle Dolomiti Friulane
parconaturale.dolomitifriulane@certgov.fvg.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informata digitale per le procedure di VAS e



VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."(Rev.4del 03.12.2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

VISTO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

VISTO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

VISTO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

VISTO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

VISTO il Decreto ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

PREMESSO che con nota prot.n. 2827 del 02.08.2022 successivamente perfezionata con nota del 3167 del 05.09.2022 la Società Cellina Energy Srl- ha presentato istanza per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, per il progetto denominato: "*Realizzazione del nuovo scarico di superficie ausiliario in sponda sinistra della Diga di Barcis sul torrente Cellina*".

PREMESSO che con nota prot. n. 108186 del 08.09.2022 (agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 32776 del 08.09.2022) il MiTE ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione a corredo del progetto in argomento resa disponibile sulla piattaforma web dedicata del MiTE (che ha attribuito al procedimento il codice identificativo come ID: 8745) al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8927/13142>.

CONSIDERATO che tra la documentazione pubblicata è presente la Relazione paesaggistica redatta per il **rilascio dell'autorizzazione paesaggistica** di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 2-*quinquies* del d.lgs. 152/2006 che stabilisce che *il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica*.

CONSIDERATO che con nota prot.n 33081 del 12.09.2022 questa Direzione generale ha chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ABAP) del Friuli Venezia Giulia competente territorialmente e il contributo istruttorio ai Servizi II e III.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 23498 del 20.12.2022 (agli atti di questo ufficio con nota prot.n. 45088 del 21.12.2022) la Soprintendenza ABAP competente territorialmente ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale di competenza.

CONSIDERATO che con nota prot.n.1073 del 12.01.2022 il Servizio II ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.


CONSIDERATO che con nota prot.n. 1915 del 08.01.2023 questo ufficio ha espresso il proprio parere.

CONSIDERATO che a valle del parere di questo Ufficio, nota prot. n. 1915 del 08.01.2023, il proponente con nota ASEE/Didr PU-0000390 del 31.01.2023 (pubblicato sul sito del MASE nella sezione "Controdeduzioni") ha presentato degli approfondimenti e chiarimenti in merito alla documentazione progettuale.



CONSIDERATO quanto valutato dalla Soprintendenza ABAP competente con nota prot.n. 11869 del 14.06.2023 in riscontro a quanto specificato dal proponente con nota sopra citata.

CONSIDERATO che da quanto si evince dalla documentazione pubblicata la diga di Barcis, in provincia di Pordenone, sbarrata il Torrente Cellina, affluente del Fiume Meduna, a Ponte Antoi, poco a valle dell'abitato di Barcis. Essa regola stagionalmente le portate del torrente per la produzione di energia elettrica e per l'integrazione delle necessità irrigue del Consorzio Cellina-Meduna. La diga è del tipo ad arco a doppia curvatura con giunto perimetrale fra la struttura a volta ed il pulvino d'imposta; essa ha una altezza di 50 m (ai sensi del D.M. 26.06.2014). La quota di massima regolazione è a 402,00 m s.m. (c.f.r. Relazione generale).



Localizzazione interventi in progetto su Carta Tecnica Regionale

CONSIDERATO che, da quanto si evince dalla documentazione pubblicata il presente progetto riguarda esclusivamente il nuovo scarico di superficie, alcuni interventi complementari previsti nel progetto del 2007 sono stati stralciati. Questo nuovo scarico di superficie si è reso necessario per consentire lo smaltimento della nuova piena millenaria di progetto avente portata al colmo di 2.500 m³/s, ed è costituito da un manufatto di imbocco in calcestruzzo armato con tre luci di sfioro uguali, presidiate da paratoie e ventola, che convogliano le acque in una galleria che le restituisce, con un manufatto di dissipazione, nella forra del T. Cellina circa 400 m a valle della diga. A seguito delle prove su modello fisico, il nuovo scarico di superficie determina una nuova quota di massimo invaso di 403,95 m s.m., dato che a questo livello del serbatoio, insieme agli scarichi esistenti, consente lo smaltimento dell'onda di piena di progetto ($Q_{max} = 2.500 \text{ m}^3/\text{s}$).


La capacità di scarico della diga è affidata attualmente a tre opere: uno scarico di fondo, uno scarico di superficie a calice ed uno sfioratore in corpo diga.

Lo scarico in questione alla nuova quota di massimo invaso ha una capacità di poco superiore a 1.000 m³/s (1.042 m³/s).

Il nuovo scarico di superficie in progetto è ubicato sulla sponda sinistra del serbatoio, a circa 250 m dallo sbarramento, come si può vedere dall'estratto corografico riproposto in figura sottostante.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



Corografia del nuovo scarico di superficie in sponda sinistra

L'opera è essenzialmente costituita da:

- Opera di imbocco con tre luci convergenti, di luce netta 10 m ciascuna, con soglia a 397,60 m s.m., presidiate da paratoie a ventola 10,00 x 4,40 m², a comando oleodinamico.
- Opera di trasporto costituita da uno scivolo convergente e sagomato, opportunamente raccordato alla galleria con un tratto a sezione variabile di 21 m, seguito da circa 250 m di galleria a sezione costante policentrica di 9 m di diametro e pendenza del 2,5%.
- Opera di restituzione in calcestruzzo, a forma di "salto di ski" munita di deflettori, che restituisce le acque in alveo (nella Forra del Cellina) circa 400 m a valle della diga.

Con riferimento alle alternative progettuali la Società proponente riferisce che il Progetto Esecutivo oggetto del SIA è stato sviluppato a partire dal Progetto Definitivo (aprile 2007) approvato, con prescrizioni, dall'allora Registro Italiano Dighe (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche) con nota prot. 6793/UCCE del 25/09/2007 e già oggetto di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ministeriale conclusasi positivamente, con prescrizioni, con il Decreto di compatibilità ambientale n.29 del 23/01/2014.

Il Progetto Esecutivo è stato già approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche con atto prot. 30654 del 13/12/2019 e recepisce sia le prescrizioni di cui all'approvazione del Progetto Definitivo sia le prescrizioni rese con il Decreto VIA n. 29 del 23 gennaio 2014.

In particolare tale decreto e rispettivi pareri della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale del Mite e del Mic sono consultabili tramite il link del Ministero della transizione ecologica: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/358/414?Testo=&RaggruppamentoID=23#form-cercaDocumentazione>.



MINISTERO DELLA CULTURA
 SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
 Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
 PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
 PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

La Società rammenta inoltre che la localizzazione prescelta rappresenta la condizione ottimale per realizzare uno scarico in galleria rettilineo, l'imbocco di tipo frontale assicura un'ottima alimentazione delle luci, la galleria da eseguire è parallela e vicina a quella stradale esistente da decenni quasi completamente priva di sostegni e rivestimenti, la zona di sbocco ha l'alveo occupato da grossi blocchi lapidei idonei a smorzare l'energia della corrente evacuata e le rocce sono di ottima qualità. Nel passato sono state già prese in considerazione diverse alternative progettuali, peraltro illustrate anche nella VIA condotta per il Progetto Definitivo, che sono state ritenute superate.

[...] La procedura di VIA per cui è stato redatto il presente Studio viene reiterata (considerando il Progetto Esecutivo, approvato nel frattempo, anziché quello Definitivo) presentando una nuova istanza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 esclusivamente per dare seguito a quanto osservato dal Ministero della Transizione Ecologica con nota prot.0140837 del 16/12/2021 in risposta alla richiesta di Cellina Energy di proroga del Decreto VIA n. 29 del 23/01/2014; i diversi passaggi procedurali vengono riportati nella nota di avvio del procedimento del Mite del 08.09.2022 precedentemente citata e che ad ogni buon conto si allega alla presente.

PRESO ATTO che, da come si evince dalla documentazione presentata, la necessità di tale opera deriva dall'attenta valutazione delle capacità degli attuali scarichi in condizioni di massimo invaso e dall'obbligo del proponente di ottemperare a quanto richiesto dal R.I.D. (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) – Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche), in relazione alla rivalutazione da esso effettuata della piena millenaria. Poiché tale piena non è smaltibile con gli scarichi attualmente esistenti, è necessario ricorrere alla realizzazione dell'opera in oggetto.

CONSIDERATO che la relazione paesaggistica presentata rappresenta un aggiornamento della relazione paesaggistica presentata nel 2012 per adeguarla alle disposizioni dei nuovi strumenti normativi, primo fra tutti il Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG) approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres., e alle mutate condizioni al contorno (nuova viabilità e ponte stradale).

CONSIDERATO che il progetto dello scarico ausiliario di superficie prevede anche alcuni lavori complementari che integrano e completano il progetto stesso. Oltre al ripristino paesaggistico e vegetazionale delle diverse aree di cantiere o di quelle comunque occupate durante i lavori, realizzato attraverso l'utilizzo delle specie vegetali, e secondo i sestii di impianto che verranno stabiliti dallo studio specifico, verrà approfondita la realizzazione di una pista ciclopedonale in corrispondenza della strada esistente nel tratto bypassato dal nuovo ponte. La pista ciclopedonale proposta, lunga circa 250 metri parte dall'imbocco ovest del nuovo ponte, entra in galleria, transita in coronamento diga fine al termine dello stesso. Per tale opera il Proponente dovrà presentare progetto definitivo, quindi non oggetto della presente valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO quanto riferito dalla Soprintendenza competente, con parere sopra citato in merito alla consistenza delle opere:

Gli interventi consistono nella realizzazione di un nuovo scarico ausiliario di superficie che sarà localizzato presso la sponda orografica sinistra dell'invaso. In particolare è prevista la realizzazione di un manufatto di imbocco in calcestruzzo armato con tre luci di sfioro uguali, presidiate da paratoie a ventola, che convoglierà le acque in una galleria che le restituirà, con un manufatto di dissipazione, nella forra del torrente Cellina circa 400 m a valle della Diga esistente. Il manufatto di imbocco sarà localizzato a circa 200 m in direzione nord-est dalla Diga. L'area direttamente interessata dalla realizzazione delle opere è limitata al territorio comunale di Barcis. Il nuovo scarico è stato ubicato in sponda sinistra, che ha le caratteristiche migliori per realizzare uno scarico in galleria rettilineo.

Il nuovo scarico risulta essenzialmente costituito da:

1. opera di imbocco con tre luci convergenti, di luce netta pari a 10 m, con soglia a 397,60 m s.l.m., munite di paratoia a ventola di 10,00 x 4,40 m², a comando oleodinamico;



2. opera di trasporto costituita da uno scivolo convergente e sagomato, opportunamente raccordato alla galleria con un tratto a sezione variabile di 21 m, seguita da circa 250 m di galleria a sezione costante policentrica di 9 m di diametro e pendenza del 2,5%;
3. opera di restituzione in calcestruzzo, a forma di "salto di ski" munito di deflettori, che restituisce le acque in alveo circa 400 m a valle della diga. Per il progetto così realizzato è stato effettuato un modello fisico in scala 1:40, che comprende nella modellizzazione anche un'ampia zona del bacino di alimentazione a monte ed un tratto dell'alveo a valle.

1.IMBOCCO

L'opera di imbocco avrà un'altezza totale di 25 m e sarà costituita da una soglia sfiorante sormontata dalle paratoie, da due muri d'ala convergenti e dalle due pile di separazione delle tre luci. Ai fianchi dell'opera idraulica sono previsti due piazzali utili sia per ospitare servizi tecnici (in destra) sia, durante la costruzione, per il posizionamento dei mezzi per il montaggio delle paratoie (in sinistra).

2.GALLERIA

la galleria sarà lunga 250 m e sarà a sezione costante policentrica di 9 m di diametro e pendenza del 2,5%.

Il rivestimento in calcestruzzo sarà realizzato da valle verso monte, in prima fase quello dell'arco rovescio e quindi quello della calotta e dei piedritti. Verrà particolarmente curato il grado di finitura delle superfici di getto che, in rapporto alla velocità della corrente idrica, richiederà l'assoluta osservanza delle specifiche tecniche redatte in merito. Anche lo spessore, fissato in 60 cm medio, è dettato più che da ragioni di calcolo, dalla necessità di assicurare la durata nel tempo di quest'opera soggetta al transito, saltuario, di corrente veloce ed anche veicolo di trasporto solido in sospensione, nonché di qualche sporadico corpo galleggiante.

3.OPERA DI RESTITUZIONE

L'opera di restituzione ha lo scopo di inviare l'acqua scaricata dal bacino tramite il nuovo scarico ausiliare, e trasferita tramite la galleria, al Torrente Cellina. L'opera consisterà in un manufatto di restituzione a "salto di ski" al termine della galleria di 9 m di diametro, il cui punto inferiore è posto circa a quota 371,1 (ben al di sopra della parte più depressa della forra e in prossimità dello sbocco della galleria esistente), e da una corona con dissipatori.

CONSIDERATO quanto riferito dalla Soprintendenza competente, con parere sopra citato, in merito alla situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento:

1.1. BENI PAESAGGISTICI

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico art. 136 del Codice L'intervento non interferisce con aree tutelate ai sensi dell'art. 136.

Opere interferenti: Nessuna

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

lettera b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Opere interferenti: L'opera di imbocco interferisce direttamente con la sponda del lago di Barcis che risulta essere un'area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. b), mentre l'opera di restituzione risulta posizionata in corrispondenza di un'area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) e lett. g).

1.1.c. Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione e di approvazione:

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è dotata di Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG), ADOTTATO con deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2017, n. 1774, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed efficace dal 10 maggio 2018. Il PRCG del Comune di Barcis non risulta conformato al PPR-FVG.



L'intervento proposto ricade all'interno dell'ambito di paesaggio n. 3 "AP 3 - Alte valli occidentali"; l'intervento ricade in aree sottoposte a tutela della Parte III del D. Lgs. 42/2004 (art. 142 c. 1 lettera b) lettera c) e lettera g)).

1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento;

Il Piano paesaggistico Regionale (PPR-FVG) è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano è "improntato a visione strategica riferita all'intero territorio regionale che considera il paesaggio come un punto di forza per lo sviluppo della regione e la qualità della vita dei cittadini".

Le Norme Tecniche di Attuazione costituiscono l'impianto normativo del PPR-FVG e sono organizzate sulla base della struttura del piano (parte statutaria, parte strategica e di gestione).

All'Art. 8 (Obiettivi del PPR e obiettivi di qualità del paesaggio), comma 2, sono indicati gli obiettivi della parte statutaria del PPR:

- a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;*
- b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;*
- c) "riqualificare le aree compromesse o degradate";*
- d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo;*
- e) individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati"*

Il PPR riconosce e individua, ai sensi dell'art. 22 delle NTA del PPR-FVG, i laghi e i relativi territori contermini, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b), del Codice, quale componente del paesaggio della Regione da tutelare e valorizzare. I laghi sono classificati nelle seguenti tipologie: Artificiali: - cava - sbarramento e Naturali: -carsico - glaciale -intramorenico - paleofrana - risorgiva.

La pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica recepisce i seguenti indirizzi:

- a) limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione dei territori contermini ai laghi, favorendo il miglioramento dei loro caratteri naturalistici e paesaggistici;
- b) conservare gli elementi di naturalità autoctoni, anche recentemente affermatasi, riducendo i processi di trasformazione e frammentazione degli ecosistemi lacustri, promuovendone la connessione alla rete ecologica regionale e locale, ed incrementare la connettività ecologica secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotopi della rete nelle schede d'ambito di paesaggio;
- c) promuovere interventi di riqualificazione naturalistica delle componenti idrologiche, garantendone - ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna - l'accessibilità e la fruibilità pubblica dei territori per lacuali attraverso interventi di promozione della mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, sentieri, ippovie, etc.) e la creazione o il mantenimento di adeguati accessi pubblici e varchi visuali verso il lago;
- d) riqualificare gli insediamenti peri-lacustri a prevalente specializzazione turistico-balneare (Lago di Barcis, Lago di Predil, Lago di Cavazzo), migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica anche al fine di migliorare l'offerta ricettiva e gli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero;
- e) salvaguardare e valorizzare i caratteri paesaggistici e storico-identitari delle aree dei territori contermini ai laghi naturali e dei paesaggi rurali montani storici, e in particolare i pascoli, al fine di contrastarne la frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;
- f) tutelare e valorizzare le dighe e i manufatti idraulici di interesse storico-culturale realizzati fino ai primi anni del Secondo Dopoguerra, per la produzione di energia idroelettrica; tutelare e valorizzare gli edifici di valore storico culturale, compresi entro le fasce di tutela, considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;
- g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi lacustri attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, di interventi di bonifica ambientale e di riqualificazione o rinaturazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Il sistema prescrittivo delle NTA individua come interventi non ammissibili per tutti i laghi e relativi territori contermini:

- 1) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 43, comma 6;
- 2) interventi in contrasto con le finalità di conservazione e ripristino della connettività ecologica così come individuate negli strumenti previsti dall'articolo 43;
- 3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario, individuati dagli strumenti urbanistici generali od attuativi;
- 4) interventi che occludano i varchi e le visuali panoramiche verso il lago che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, tenendo conto di quelli eventualmente già riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e da individuarsi compiutamente in sede di adeguamento o conformazione degli stessi al PPR, o che occludano la vista dal lago dei beni culturali indicati nel Quadro Conoscitivo;
- 5) realizzazione all'esterno delle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale", di discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
- 6) la realizzazione di nuove aree per attività estrattive;
- 7) negli ecotopi con funzione di aree core, interventi di realizzazione di cave, discariche (ad eccezione, per i soli laghi artificiali, delle discariche per inerti), impianti di smaltimento di fanghi e rifiuti, allevamenti zootecnici di tipo industriale, impianti di biogas, campi fotovoltaici a terra con superficie superiore a 20 mq, o impianti eolici con potenza complessiva superiore a 20 kw.
- 8) l'installazione di mezzi pubblicitari che occludano o alterino le visuali panoramiche, nonché lungo le strade panoramiche.

Risultano ammissibili con autorizzazione paesaggistica, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità sopra elencati i seguenti interventi che devono conformarsi alle condizioni di seguito indicate per ciascuno di essi:

- 1) inserimenti di strutture o manufatti per il tempo libero strettamente indispensabili per la fruizione per i laghi a prevalente specializzazione turistico balneare, ed a condizione che siano realizzate con tecniche, dimensioni, materiali compatibili con il contesto paesaggistico e con preferenza di soluzioni progettuali reversibili;
- 2) interventi di manutenzione ordinaria e straordinario, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
 - si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche ancora leggibili, non compromettano od occludano i varchi e le visuali panoramiche che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi;
 - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili;
 - per i laghi naturali, l'inserimento nel contesto paesaggistico è valutato secondo i principi di coerenza paesaggistica;
 - per i laghi da cava, l'inserimento nel contesto paesaggistico può avvenire anche creando un nuovo paesaggio che è valutato sulla base dei criteri di qualità paesaggistica;
- 3) interventi edilizi sul patrimonio insediativo di valore storico identitario che non modifichino i caratteri tipologici ed architettonici originari del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
- 4) interventi di nuova realizzazione di aree di sosta e parcheggio che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica, privilegino la realizzazione di superfici permeabili e la scelta di specie vegetali autoctone proprie del paesaggio lacuale, prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;
- 5) installazione di nuove barriere stradali in legno-acciaio e altri materiali ecocompatibili omologate;
- 6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti interrati, a condizione che le opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.) si inseriscano nel contesto peculiare secondo i principi di coerenza paesaggistica e non modifichino le caratteristiche morfologiche e l'assetto idrogeologico; nel caso di manutenzione, adeguamento o rifacimento di strutture lineari energetiche, per le quali non è possibile il loro interrimento per le caratteristiche del substrato roccioso del terreno, i sostegni degli elettrodotti aerei saranno da preferire con la tipologia a tralicci, strutture reticolari realizzate con profilati di acciaio a L o T; l'adozione di strutture a traliccio, per la loro intrinseca



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

“trasparenza” permette di ridurre la visibilità della struttura, a differenza dei sostegni di tipo tubolare pieno che, pur presentando una sagoma planimetrica d'ingombro minore a parità d'altezza, risultano nettamente più percepibili quali elementi “pieni” estranei in qualunque contesto paesaggistico;.

7) per i laghi naturali: le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici ed ecosistemici dell'area periacquale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione e adeguati interventi di mitigazione, il minor impatto visivo possibile.

Il PPR riconosce e individua, ai sensi dell'art. 23 delle NTA del PPR-FVG i fiumi, torrenti, corsi d'acqua, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare. La pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepisce i seguenti indirizzi:

- a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico- insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;
- b) limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico;
- c) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione;
- d) garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali;
- e) salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale;
- f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel *Quadro conoscitivo* che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;
- g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica.

Le NTA dispongono le seguenti prescrizioni e non sono ammissibili i seguenti interventi:

- 1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2 del presente comma 8;
- 2) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 42, comma 6, ad esclusione degli interventi di cui al presente comma 8, lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, effettuati al di sotto del livello idrico trentennale (Qc30) da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei;
- 3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad es. i fiumi Tagliamento, Fella e Isonzo fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7) del presente comma 8;
- 4) interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal corso d'acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano all'interno delle fasce di rispetto;
- 5) l'insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi, nonché per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asportazione di materiale litoide;
- 6) la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000;
- 7) l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- 8) la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni;
- 9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti salvi gli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto del materiale litoide di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2015 e fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7;
- 10) sino all'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10.09.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al PPR, la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia nelle "aree non idonee" di seguito elencate: i) siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco li) rete natura 2000 iii) geositi; iv) interventi non ammessi dal Piano tutela acque;
- 11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- 12) l'intubazione dei corsi d'acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o l'adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR;
- 13) la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), successivamente all'adozione del PPR;
- Risultano, invece, ammissibili con autorizzazione paesaggistica, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità elencati alla precedente lettera a), i seguenti interventi che devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:
- 1) interventi urbanistici edilizi che:
- a) garantiscono il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili; l'inserimento nel contesto paesaggistico è valutato secondo i principi di coerenza paesaggistica; nel territorio urbanizzato, l'inserimento nel contesto paesaggistico può avvenire anche creando un nuovo paesaggio che è valutato sulla base dei criteri di qualità paesaggistica di cui all'articolo 20, commi 10 e 11;
 - b) non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
 - c) incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
 - d) non compromettano i con i visivi da e verso il territorio circostante;
- 2) le sistemazioni idrauliche e opere di difesa che tengano conto degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi e garantiscano attraverso la qualità progettuale il minor impatto visivo possibile, nonché le sistemazioni e le opere che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica;
- 3) la realizzazione, nelle aree diverse rispetto a quelle di cui al comma 7, lettera b), punto ii), di nuove attività estrattive in conformità alle disposizioni della legge regionale 12/2016 o, se approvato, al Piano regionale delle attività estrattive, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;
- 4) la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;
- 5) le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area fluviale e garantisca,



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile, fatta eccezione per le opere pubbliche o di interesse pubblico che prevedono adeguate misure compensative o mitigative;
- 6) la realizzazione di nuovi tracciati viari lungo il corso d'acqua della viabilità primaria individuata nella cartografia delle infrastrutture e della mobilità lenta; al fine di garantire la sicurezza delle ciclovie della Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR), sono ammesse pavimentazioni flessibili correttamente inserite nel contesto;
 - 7) l'adeguamento dei ponti, muri di contenimento e altri manufatti di pertinenza stradale, realizzati in pietra o espressione delle tecniche costruttive del passato, attraverso un approccio di conservazione dei medesimi manufatti e materiali;
 - 8) l'individuazione di specifiche aree per lo svolgimento di attività sportive particolari quali motocross e ciclocross, scelte fra quelle compromesse e degradate per cause antropiche, assicurando il rispetto e, laddove possibile, il ripristino della vegetazione riparia, con esclusione delle aree core della rete ecologica;

Il PPR riconosce e individua, ai sensi dell'art. 28 delle NTA del PPR-FVG, i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare.

La pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepisce i seguenti indirizzi:

- a) salvaguardare i boschi in relazione al loro ruolo per la qualificazione del paesaggio naturale e culturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico ricreativa, la capacità produttiva di legno e delle altre risorse rinnovabili;
- b) nel territorio montano, favorire il mantenimento e il recupero di praterie prioritariamente mediante interventi di recupero delle aree abbandonate;
- c) salvaguardare e valorizzare i boschi in relazione al loro significato di memoria storica e culturale. Il sistema prescrittivo dispone che non sono ammissibili i seguenti interventi che comportino:
 - 1) nei quercu-carpineti planiziali: gli interventi di taglio che non si configurino come taglio culturale e che causino un aumento dell'effetto margine riscontrabile anche dall'ingresso di piante infestanti, perdita dello strato di humus superficiale, modifica sostanziale della composizione vegetale del sottobosco, alterazione del rapporto naturale fra radura e copertura arborea;
 - 2) nei rovereti: gli interventi di taglio che non si configurano come taglio culturale e che determinino una forte riduzione della copertura arborea con degrado marcato dello strato di humus superficiale con conseguente difficoltà di affermazione della rinnovazione arborea, dilavamento e conseguente perdita di suolo;
 - 3) nell'Ambito di paesaggio 12 (costa e laguna): interventi di riduzione delle pinete di pino nero e di origine secondaria, interventi che causino alterazione (eliminazione) della composizione vegetale del sottobosco;
 - 4) nei boschi palustri appartenenti alla categoria delle alnete e dei saliceti: interventi che alterino lo stato idrico del suolo.

Sono ammessi con autorizzazione paesaggistica e alle seguenti condizioni interventi di realizzazione di impianti di risalita nonché interventi di ampliamento e adeguamento di piste da sci esistenti e di strutture ad essi pertinenti (invasi per innevamento artificiale) che siano previsti dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'adozione del PPR o adeguati o conformati al PPR, non alterino gli aspetti geomorfologici e forestali di insieme, i geositi e le visuali panoramiche, e siano realizzati in modo tale da concorrere alla qualità del paesaggio anche durante la stagione estiva.

1.1.f. Segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o Ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art. 146, comma 1), del Codice.

Nessuna

1.2 BENI ARCHITETTONICI

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

L'intervento non interessa direttamente immobili e aree di interesse culturale ai sensi della parte II del Codice

1.2.b. beni tutelati a pe legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

L'intervento non interessa direttamente beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10 del Codice.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

1.2.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

I beni tutelati ai sensi della parte II sono inclusi nella Rete dei beni Culturali prevista dal PPR-FVG, ma tali beni non sono direttamente interessati dall'intervento.

1.3. BENI ARCHEOLOGICI

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice né provvedimenti in itinere.

1.3.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice né provvedimenti in itinere.

1.3.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Nell'ambito del PPR-FVG, l'intervento non interferisce direttamente con Zone di interesse archeologico - ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. m e art. 143 co. 1 lett. e).

CONSIDERATO quanto valutato dalla Soprintendenza ABAP territorialmente competente in merito agli impatti verificati e potenziali e in merito alla qualità dell'intervento:

2.1. BENI PAESAGGISTICI

Si riscontra come le aree sottoposte a tutela paesaggistica siano direttamente interessate dall'intervento con effetti sul paesaggio e possibili futuri impatti ambientali significativi, soprattutto per quanto riguarda l'opera d'imbocco.

2.2 BENI ARCHITETTONICI

2.2.a analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Si riscontra che l'intervento non sviluppa impatti diretti sui beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004.

2.3. BENI ARCHEOLOGICI

2.3.a analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II de Codice.

2.3.b verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo 5012016,- articolo 25, "Verifica preventiva dell'interesse archeologico").

Non risulta prodotta la documentazione di cui alle norme citate. In considerazione della localizzazione dell'intervento, della particolare geomorfologia del luogo e dell'assenza di evidenze archeologiche nell'area interessata direttamente dalle opere, non ritiene che sia necessaria alcuna prescrizione di tutela archeologica.

Per quanto attiene agli aspetti archeologici, viste le considerazioni sopra espresse, rimane valida la normativa vigente artt. 90-91 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, per cui ogni eventuale rinvenimento di resti archeologici durante i lavori comporterà la sospensione degli stessi e la comunicazione tempestiva alla Soprintendenza ABAP-FVG.

CONSIDERATO che il Servizio II di questa Direzione generale con il contributo sopra citato ha espresso quanto segue: «Con riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito alla richiesta formulata da codesto Servizio con nota prot. n. 33081 del 12.09.2022, vista la nota prot. n. 23489 del 20.12.2022 (assunta agli atti con prot. n. 45088 del 21.12.2022) con cui la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia (nel prosieguo 'Soprintendenza') ha espresso il proprio motivato parere, considerate inoltre le ulteriori puntualizzazioni intervenute per le vie brevi con il funzionario archeologo responsabile dell'istruttoria, esaminata la documentazione di progetto pubblicata nel sito del MASE, per quanto di competenza si comunica quanto segue.

Si premette che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo scarico di superficie in corrispondenza della sponda orografica sinistra dell'invaso artificiale formato dalla Diga di Barcis e si articola essenzialmente in tre opere



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

principali: un imbocco, una galleria lunga circa 250 m nel fianco della montagna e un'opera di restituzione per lo scarico delle acque nel torrente Cellina.

Preso atto che la documentazione progettuale presentata è priva del Documento di valutazione archeologica preventiva, previsto dall'art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016, si evidenzia che la Soprintendenza nel valutare gli impatti verificati e potenziali delle opere in progetto con il patrimonio archeologico ha tenuto conto dell'assenza nell'area di intervento di beni archeologici immobili tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del D. Lgs. 42/2004 od oggetto di provvedimenti *in itinere*, nonché *“della localizzazione dell'intervento, della particolare geomorfologia del luogo e dell'assenza di evidenze archeologiche nell'area interessata direttamente dalle opere”*. L'Ufficio ha pertanto espresso parere favorevole al progetto, condizionandolo al recepimento delle sole prescrizioni paesaggistiche ed escludendo tale necessità per quanto attiene agli aspetti archeologici.

Per quanto di competenza, si ritiene utile precisare che le succitate valutazioni sono assunte in esito alla conoscenza approfondita e agli accertamenti d'ufficio da parte della Soprintendenza in relazione al territorio in argomento, alle sue peculiarità geomorfologiche e alle specifiche dinamiche insediative, e che, pertanto, è possibile inferire da esse la sussistenza di un rischio archeologico relativo di grado nullo/basso.

Tutto ciò richiamato e premesso, si concorda con le valutazioni della Soprintendenza.

Si rammenta, infine, che, ai sensi degli articoli 28, 90 e 91 del D. Lgs. 42/2004 e dell'articolo 25, comma 6 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritrovamenti archeologici in corso d'opera, dovranno essere sospesi i lavori e dovrà esserne fatta immediata segnalazione alle Soprintendenza competente, cui è riservata la facoltà di richiedere ulteriori indagini e saggi, con oneri a carico del Proponente, e in base agli esiti adottare adeguati provvedimenti di tutela».

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente, nel merito della compatibilità paesaggistica, per le motivazioni sopra esposte, con nota sopra citata ha espresso parere positivo condizionato a determinate condizioni sotto riportate nel quadro delle condizioni ambientali.

CONSIDERATO che anche in merito al parere finalizzato all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004 la Soprintendenza competente ha inteso rilasciare parere positivo per le opere rappresentate in VIA.

ANALIZZATA la documentazione pubblicata su sito del MASE e quanto integrato dal proponente.

VISTI E CONSIDERATI i pareri e le osservazioni pubblicate sul sito del MASE.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II, esaminati gli elaborati progettuali e il SIA prodotti dalla Società Cellina Energy S.r.l. nel corso del procedimento, per quanto di competenza questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere positivo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Cellina Energy S.r.l. per il progetto di “Realizzazione del nuovo scarico di superficie ausiliario in sponda sinistra della Diga di Barcis sul torrente Cellina” nel rispetto della seguente condizione ambientale:

1. Dovrà essere posta particolare attenzione all'inserimento paesaggistico delle opere dimostrando come:
 - 1.a) Per quanto riguarda l'area orientale destinata a spazio pubblico con area giochi - parcheggi e il percorso pedonale, ipotizzato pavimentato in pietra locale, dovrà essere prevista una pavimentazione drenante ed ecocompatibile, inoltre, dovrà essere prevista un'adeguata implementazione della mitigazione in corrispondenza dell'opera d'imbocco.
 - 1.b) Gli elementi accessori, quali area di sosta, wc pubblici e ricarica biciclette dovranno essere costruiti con materiali ecocompatibili in coerenza con le direttive disposte dall'art. 22 delle NTA del PPR;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

1.c) L'impianto planimetrico dell'area giochi dovrà essere caratterizzato da un'impostazione più naturaliforme possibile, evitando forme geometriche, per un migliore inserimento nell'ambito paesaggistico di riferimento.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2 Fase di progettazione esecutiva. Progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

Inoltre si fa presente che per quanto sopra evidenziato e considerato il parere positivo espresso dalla competente Soprintendenza ABAP anche in merito alla compatibilità paesaggistica, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 2-*quinquies* del d.lgs. 152/2006 il concerto di questo Direttore generale **comprende anche l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

Si fa presente che la Soprintendenza ABAP competente rimane in attesa del progetto di riconfigurazione del piazzale previsto (riferito all'area destinata alla movimentazione dei mezzi di cantiere e non all'area di imbocco) e in un'ottica collaborativa, ricorda che l'intervento dovrà conformarsi agli obiettivi e alle direttive delle NTA del PPR del FVG, assicurando il minor consumo di suolo.

Si rammenta che, ai sensi degli articoli 28, 90 e 91 del D. Lgs. 42/2004 e dell'articolo 25, comma 6 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritrovamenti archeologici in corso d'opera, dovranno essere sospesi i lavori e dovrà esserne fatta immediata segnalazione alle Soprintendenza competente, cui è riservata la facoltà di richiedere ulteriori indagini e saggi, con oneri a carico del Proponente, e in base agli esiti adottare adeguati provvedimenti di tutela.

Il Funzionario Arch. Enrica Gialanella 
Responsabile della U.O.T.T. n. 8 - DG ABAP-Servizio V
Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi LA ROCCA 



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it